

INTEGRAZIONE ALLE OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 644/2014/R/EEL

“COMPLETAMENTO DEL QUADRO DEFINITORIO IN MATERIA DI RETI ELETTRICHE E REGOLAZIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PRIVATE (RIU E ALTRE RETI PRIVATE)”

Ad integrazione delle osservazioni trasmesse in data 09/02/2015, in relazione al paragrafo II.5 del Documento per la Consultazione, la scrivente società ritiene opportuno precisare che:

- nel caso di interventi di realizzazione di nuove unità di produzione o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione, la condizione per il riconoscimento dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento dovrebbe essere a nostro avviso quella riportata nell'Allegato III (punto 2a) del D. Lgs. 20/2007 facente riferimento esclusivamente all'indice del risparmio energetico (PES) per il quale è richiesto un valore pari o superiore al 10%, anche in considerazione del fatto che il requisito del superamento della soglia del 50% imposta per l'energia elettrica qualificabile come cogenerativa ad alto rendimento (E_{CHP}) sia traguadabile solo nel caso di impianti di produzione di piccola taglia;
- in subordine, come già descritto da Codesta Spettabile Autorità al paragrafo A2.2.1 del DCO 183/2013/R/EEL in riferimento a quanto previsto per i SEU, si concorda che i benefici connessi all'ottenimento della qualifica RIU debbano applicarsi esclusivamente alla sola parte di energia elettrica auto consumata in sito qualificabile come cogenerativa ad alto rendimento.. In coerenza con tale principio, non appare condivisibile né motivata l'identificazione di una soglia limite (E_{CHP} pari almeno al 50% della produzione totale lorda di energia lorda) per attribuire la condizione di assetto cogenerativo ad alto rendimento all'unità di produzione.

Con riferimento al medesimo paragrafo II.5, la scrivente società ritiene che il periodo “[...]eventuali interventi di realizzazione di nuove unità di produzione o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione che siano risultate tra le utenze della RIU alla data del 15 agosto 2009 possano essere effettuati [...]”, debba essere interpretato ritenendo che per “nuove unità di produzione”, si intendano anche unità di produzione esistenti

ma non connesse alla data del 15 agosto 2009 ad una RIU sia essa in produzione e autoconsumo
sia essa in solo consumo.